

(N. 998)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 1950

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei Monopoli di Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge si propone di apportare una modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei Monopoli di Stato, ritenuta necessaria al fine di rendere possibile l'inquadramento degli appartenenti al ruolo del personale tecnico esecutivo - gruppo C - nel ruolo del personale tecnico dei periti - gruppo B.

Col provvedimento in esame si propone, a favore degli impiegati dei ruoli tecnici esecutivi da inquadarsi nei gradi X e XI del ruolo dei periti, il riconoscimento ai fini dell'avanzamento ai gradi IX e X del ruolo stesso, del servizio prestato in quelli di provenienza nella misura consentita rispettivamente dagli articoli 21 del regio decreto 30 dicembre 1923,

n. 2960 e 9 del decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Tale proposta trova la ragione di essere nella seguente situazione di fatto:

nei gradi citati X e XI del ruolo tecnico esecutivo delle tre branche di servizio del Monopolio (Coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline) esiste una massa di personale che dopo di avere superato, a suo tempo, l'esame di concorso per l'ingresso in carriera (grado XII) ed altro per l'avanzamento al grado XI, ha ormai raggiunta una ragguardevole età (all'incirca anni 50) ed anzianità di servizio.

Ora tale personale, che dovrebbe inquadarsi a seguito di altro concorso come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile

1948, n. 723, nei corrispondenti gradi del ruolo dei periti, non intende farvi passaggio in quanto dovrebbe poi sostare a lungo negli stessi gradi prima dell'avanzamento stesso, e ciò a causa della non valutabilità al fine predetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza (ultimo comma del citato articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723).

In conseguenza del mancato passaggio degli impiegati di cui trattasi al ruolo dei periti, l'Amministrazione verrebbe a trovarsi nella difficile situazione di non poter da una parte coprire tutti i posti disponibili nel ruolo stesso e dall'altra di non potere effettuare promozioni in quello dei tecnici esecutivi per difetto di vacanze e per il persistere di rilevante soprannumero.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, recante variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, è così modificato:

« Per l'avanzamento al grado superiore del personale inquadrato come ai precedenti terzo e quarto comma, ai fini del raggiungimento dei termini prescritti per le singole promozioni non si valuta il servizio prestato nei ruoli di provenienza, salvo quanto disposto dall'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dall'articolo 9 del decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, per l'avanzamento ai gradi IX e X rispettivamente ».

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.